

# LEGGE PROVINCIALE SULLE ATTIVITÀ CULTURALI

## Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15

### Disciplina delle attività culturali

(b.u. 16 ottobre 2007, n. 42)

#### NOTE AL TESTO

*In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle attività culturali", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*

### Capo I *Disposizioni generali*

#### Art. 1 *Principi e finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento, per la valorizzazione della sua speciale autonomia, riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile.

2. Questa legge disciplina le attività culturali della Provincia, nonché quelle di rilievo provinciale, anche proposte o realizzate da altri soggetti, finanziate in tutto o in parte dalla Provincia, assicurando in ogni caso il pluralismo e la libertà di espressione.

3. La Provincia orienta le proprie politiche culturali al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, favorendo i processi di coesione sociale e di conoscenza quale elemento strategico per la crescita della comunità;
- b) garantire condizioni di pari opportunità di accesso e di partecipazione alle attività culturali, sociali e del tempo libero, senza discriminazioni sociali, culturali e fisiche, e sviluppare la cultura della parità dei generi;
- c) promuovere la creatività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile;
- d) coinvolgere le istituzioni, le autonomie locali, gli operatori culturali e i soggetti economici nell'elaborazione degli indirizzi delle attività culturali attraverso strumenti di programmazione partecipata;
- e) favorire la progettualità innovativa e la qualità del sistema culturale trentino, promuovendo l'efficacia e l'efficienza nell'organizzazione delle attività culturali, anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio;
- e bis) promuovere la gestione imprenditoriale dei beni e delle attività culturali anche attraverso collaborazioni pubblico-private, favorendo attività di raccolta fondi (fundraising) e di finanziamento collettivo (crowdfunding);
- f) sostenere e valorizzare l'associazionismo al fine di perseguire lo sviluppo diffuso e partecipato della cultura, favorendo il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

4. La Provincia, in particolare, valorizza le specificità culturali delle popolazioni di lingua minoritaria ladina, mochena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento, promuovendone l'integrazione con gli interventi previsti da questa legge.

NOTE AL TESTO

*La lettera e bis) del comma 3 è stata aggiunta dall'art. 1 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 2 *Obiettivi generali*

1. Costituiscono obiettivi generali di questa legge:

- a) sviluppare azioni per favorire la programmazione partecipata, il coordinamento e la valutazione delle attività culturali;
- b) sviluppare l'integrazione delle attività culturali anche attraverso la collaborazione tra la Provincia, i comuni, le comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), le altre istituzioni pubbliche e private e gli operatori culturali;
- c) promuovere lo sviluppo del sistema museale e del sistema bibliotecario trentino;
- d) promuovere il coordinamento e l'integrazione delle attività del sistema bibliotecario, del sistema museale e del sistema dello spettacolo, favorendo e valorizzando la disponibilità delle informazioni e delle conoscenze;
- e) promuovere un'adeguata distribuzione dell'offerta culturale sul territorio e stimolare azioni civiche di finanziamento collettivo (crowdfunding), anche attraverso la valorizzazione delle reti culturali presenti sul territorio provinciale, comunale e sovracomunale;
- f) avviare processi di innovazione e di riorganizzazione delle istituzioni culturali, adottando modelli organizzativi che assicurano l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella realizzazione e nella gestione delle iniziative culturali;
- g) favorire la gestione coordinata e integrata delle attività culturali sul territorio anche coinvolgendo gli enti locali, i soggetti privati e le imprese culturali;
- h) promuovere e sostenere la formazione musicale di base, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole musicali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;
- i) attuare gli interventi e le iniziative di questa legge nel rispetto del principio della parità dei generi;
- j) favorire azioni per sostenere la domanda di attività culturali, in particolare con azioni volte a coinvolgere le fasce deboli della popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- j bis) favorire, attraverso l'attività delle istituzioni culturali, la costruzione di percorsi di cittadinanza nell'ambito dei processi di inclusione sociale per gli stranieri che risiedono stabilmente sul territorio provinciale, mediante iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana, dei costumi locali e delle leggi statali e provinciali che disciplinano la civile convivenza;
- k) favorire la partecipazione delle imprese e degli altri soggetti economici alla progettazione, all'organizzazione e al sostegno di iniziative e di eventi culturali;
- l) sostenere i giovani artisti e lo sviluppo delle nuove professionalità nell'ambito delle attività culturali;
- m) promuovere il consolidamento e la crescita delle imprese operanti nel settore delle attività culturali e della produzione e programmazione cinematografica e audiovisiva;
- m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;
- n) sviluppare azioni progettuali integrate con i settori del turismo e dell'ambiente, delle attività economiche, della ricerca, dell'innovazione e della internazionalizzazione, della scuola e della formazione, delle politiche sociali e delle politiche giovanili;
- o) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le

istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino;

- o bis) promuovere, in particolare, la cooperazione con le regioni confinanti per una condivisione degli elementi di conoscenza del settore e della messa in campo di azioni coordinate a livello interregionale; promuovere inoltre la cooperazione con le regioni europee, interagendo principalmente con quelle dell'area linguistica tedesca, nel rispetto delle disposizioni statali in materia;
- p) promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con gli istituti delle minoranze linguistiche;
- q) assicurare la qualità dell'offerta culturale anche attraverso la definizione di standard e la valutazione delle attività culturali realizzate sul territorio;
- r) rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzate sul territorio, in coordinamento, se possibile, con altre regioni e con le istituzioni nazionali.

2. Questa legge disciplina gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1.

NOTE AL TESTO

*Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15 e dall'art. 2 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Capo II

### *Strumenti della programmazione delle attività culturali della Provincia*

#### Art. 3

##### *Linee guida per le politiche culturali della Provincia*

1. In coerenza con gli obiettivi generali fissati da questa legge e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce gli indirizzi pluriennali per la programmazione delle attività culturali della Provincia; a tal fine, la Giunta provinciale approva le linee guida per le politiche culturali, aggiornabili annualmente, contenenti:

- 0a) l'analisi complessiva del settore in ambito provinciale anche sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalla conferenza provinciale per la cultura prevista dall'articolo 4 e dal sistema informativo culturale previsto dall'articolo 5;
- a) gli obiettivi delle politiche culturali concernenti i settori delle attività culturali e dei beni culturali;
- b) i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi previsti dalla lettera a), in rapporto alle risorse disponibili;
- c) i criteri e le priorità per la realizzazione di interventi sulle strutture destinate allo svolgimento di attività culturali di rilievo provinciale;
- c bis) le azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche concernenti le attività culturali con quelle relative ai beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale;
- d) i criteri per la valutazione e per la verifica delle iniziative, degli eventi e degli interventi finanziati o realizzati direttamente.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. Preventivamente all'approvazione delle linee guida, la Giunta provinciale attiva un processo di partecipazione finalizzato ad acquisire osservazioni e proposte da parte degli operatori e degli utenti della cultura anche attraverso la conferenza provinciale per la

cultura prevista dall'articolo 4; la Giunta acquisisce sulla proposta delle linee guida il parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

#### Art. 4

##### *Conferenza provinciale per la cultura*

1. Per raccogliere le indicazioni e le valutazioni del mondo della cultura e per promuovere il dialogo con gli operatori culturali e occasioni di confronto pubbliche, l'assessore provinciale competente in materia di cultura, anche anteriormente alla stesura o all'aggiornamento delle linee guida, indice annualmente una conferenza provinciale per la cultura, alla quale sono invitati i rappresentanti degli enti culturali pubblici e privati, delle autonomie locali, delle federazioni delle associazioni culturali, delle scuole musicali, dei musei e degli ecomusei, i responsabili delle biblioteche pubbliche e private, i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, gli operatori culturali e gli altri soggetti collegati al settore della cultura. L'assessore provinciale competente, in occasione della conferenza, presenta il rapporto annuale sulle attività culturali previsto dall'articolo 5.

2. Per ciascuna tematica trattata, i documenti preliminari e le relazioni sviluppate in sede di conferenza confluiscono nell'elaborazione degli atti conclusivi della medesima, che sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

*Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

#### Art. 5

##### *Sistema informativo culturale e valutazione delle politiche culturali*

1. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali svolge le attività di consulenza e di supporto tecnico alla Provincia, alle istituzioni culturali e, se richiesto, ai comuni nonché per realizzare il sistema informativo culturale della Provincia.

2. In particolare la struttura provinciale svolge le seguenti attività:

- a) predisposizione, raccolta, organizzazione e analisi dei dati e controllo delle fonti, analisi delle dinamiche economiche e sociali dei diversi fenomeni culturali, confronto con i dati disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo;
- b) verifica dello stato di attuazione dei contenuti delle linee guida per le politiche culturali approvate dalla Giunta provinciale;
- c) predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali realizzate in ambito provinciale con particolare riguardo alla valutazione dei singoli settori o delle singole tipologie di intervento sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- d) *omissis*

3. Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2, la Provincia può definire accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano per le medesime finalità a favore di enti pubblici; la struttura provinciale collabora con l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) e può inoltre avvalersi delle risultanze emerse dalle attività di valutazione previste dal comma 4 bis.

4. I soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi della Provincia o che beneficiano delle agevolazioni provinciali previsti da questa legge sono tenuti a fornire alla struttura provinciale i dati e le informazioni richiesti per l'aggiornamento del sistema

informativo culturale della Provincia, anche al fine della predisposizione del rapporto annuale sulle attività culturali. In caso di mancata fornitura dei dati, con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti già concessi e la limitazione all'accesso ai benefici per uno o più anni successivi.

4 bis. La Provincia promuove attività di valutazione sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo sull'efficacia delle politiche culturali nel loro complesso per verificare il conseguimento degli obiettivi e il miglioramento del processo di programmazione delle politiche stesse, sulla base anche dei dati forniti dal sistema informativo culturale.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 47 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 5 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

### Capo III *Soggetti e funzioni*

#### Art. 6 *Soggetti*

1. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali fissati da questa legge la Provincia, i comuni, le comunità, le istituzioni culturali pubbliche e private e gli operatori culturali singoli o associati, compresi le imprese e gli operatori economici coinvolti nelle attività culturali.

NOTE AL TESTO

*Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 6 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

#### Art. 7 *Funzioni della Provincia*

1. La Provincia, nel definire le politiche di governo delle proprie attività culturali, assicura pluralismo e libertà di espressione.

2. Alla Provincia spettano in particolare la programmazione, il coordinamento e la verifica delle attività culturali di rilievo provinciale.

3. Il capo IV di questa legge definisce le modalità per l'attuazione degli interventi diretti della Provincia e il sostegno agli operatori culturali per l'organizzazione e per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale.

#### Art. 8

#### Art. 8 *Progetti culturali sovracomunali per lo sviluppo territoriale*

1. La Provincia promuove lo sviluppo locale anche attraverso la valorizzazione e l'implementazione del patrimonio culturale e il coinvolgimento delle istituzioni locali, degli operatori culturali, degli operatori economici e dei soggetti con funzioni di promozione territoriale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia sostiene i progetti culturali di carattere sovracomunale che hanno come finalità la creazione di sistemi culturali locali, la messa in

rete del patrimonio culturale locale per la sua valorizzazione, nonché l'integrazione di soggetti e di attività ricadenti in ambiti territoriali definiti in relazione alle ricadute non solo culturali ma anche sociali ed economiche dei progetti stessi.

3. I progetti sovracomunali sono finanziati nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali previsto dall'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), mediante bandi che perseguono le finalità e gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2.

NOTE AL TESTO

*Articolo già modificato dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 73 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 47 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e così sostituito dall'art. 7 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13. Vedi però l'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale.*

## Capo IV *Attività culturali di rilievo provinciale*

### Art. 9 *Interventi della Provincia*

1. La Provincia assume le iniziative e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi generali fissati da questa legge in conformità alle indicazioni contenute nelle linee guida per le politiche culturali. In particolare, la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) promozione e realizzazione di iniziative e di manifestazioni culturali di rilievo provinciale anche rivolte alla valorizzazione, conoscenza e fruizione dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico-ambientale;
- b) finanziamento di progetti e iniziative culturali di rilievo provinciale proposti da istituzioni e da operatori culturali, compresi i soggetti che costituiscono il sistema museale e il sistema bibliotecario trentino;
- c) promozione e sostegno della formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali e delle iniziative di formazione delle federazioni delle associazioni di volontariato culturale rappresentative dei cori e dei corpi bandistici, ivi compresa la formazione musicale erogata dalle medesime federazioni, gestita direttamente o tramite soggetti terzi individuati dalle stesse;
- d) acquisizione, costruzione, sistemazione, ristrutturazione e ampliamento di strutture destinate alle attività culturali, ivi compresi l'acquisto e la manutenzione di arredi, di attrezzature, beni mobili, software compreso, strumenti, materiale di scena, costumi e altri accessori;
- e) sostegno e promozione delle iniziative proposte da giovani artisti, sia in forma individuale che collettiva, anche attraverso la messa a disposizione di spazi e di strutture;
- f) promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione cinematografiche e audiovisive;
- g) definizione di standard di qualità delle istituzioni culturali e dei soggetti culturali per la qualificazione degli stessi al fine della concessione delle agevolazioni provinciali; la definizione di tali standard di qualità è approntata in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;
- h) sostegno delle nuove professionalità e dell'imprenditorialità in campo culturale, della formazione e dell'aggiornamento degli operatori culturali, comprese le guide turistiche, anche attraverso l'attivazione di corsi formativi e di specializzazione, nonché la concessione di borse di studio e l'organizzazione di tirocini;

- i) promozione e diffusione della conoscenza delle attività culturali, dell'ambiente, della storia e delle tradizioni del Trentino, nonché della realtà contemporanea attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- j) gestione del catalogo bibliografico trentino e sostegno alle biblioteche di rilievo provinciale qualificate secondo quanto previsto dall'articolo 16;
- k) realizzazione di iniziative per agevolare l'accesso alle attività culturali, volte a incrementare la domanda anche da parte di fasce di pubblico in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
- l) promozione delle attività e delle iniziative culturali realizzate sul territorio provinciale attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione;
- m) effettuazione di studi e ricerche nell'ambito delle attività culturali;
- m bis) programmazione, sostegno e partecipazione a progetti di carattere interregionale e internazionale, che mirano a un più efficace posizionamento del Trentino nella geografia culturale europea;
- m ter) programmazione e sostegno a progetti mirati a potenziare gli effetti positivi sul sistema del benessere sociale;
- m quater) promozione dello sviluppo delle industrie culturali e creative;
- n) promozione e sostegno di progetti volti al perfezionamento e aggiornamento della formazione artistica di giovani nell'ottica di una migliore integrazione europea;
- n bis) diffusione e promozione, anche mediante il portale provinciale della cultura, delle iniziative provinciali, nazionali ed europee a sostegno delle attività culturali; attivazione di forme di assistenza e consulenza per l'individuazione delle opportunità di sostegno finanziario e per la realizzazione di partenariati.

2. La Provincia, al fine di garantire e di valorizzare il pluralismo nel campo degli studi e della ricerca storica, promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche. La Provincia, nel promuovere l'attività di coordinamento, assicura la consultazione e la partecipazione dei predetti enti e organismi nella definizione dei progetti di carattere provinciale, ivi compresa la promozione delle reti territoriali della memoria.

3. La Provincia attua gli interventi previsti dal comma 1 direttamente, oppure mediante convenzioni e altre forme di collaborazione con istituzioni, con operatori culturali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché mediante la concessione di agevolazioni economiche non superiori all'80 per cento della spesa ammissibile.

3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da quest'articolo e finanziati dalla Provincia si applica l'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato), per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali.

3 ter. La Provincia promuove l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore delle attività culturali, mediante i fondi previsti dall'articolo 34 quater, comma 3, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

4. Con deliberazione la Giunta provinciale stabilisce i criteri per definire le iniziative culturali di rilievo provinciale nonché le azioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter e gli interventi diretti previsti dalla presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali, assicurando particolare riconoscimento ai progetti e alle iniziative proposti in modo coordinato da più soggetti.

Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 73 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 1 della l.p. 1 luglio 2013, n. 11 e dall'art. 8 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 17 maggio 2013, n. 913, modificata dalle deliberazioni 9 dicembre 2014, n. 2186, 3 dicembre 2015, n. 2210, 29 dicembre 2016, n. 2527 e 5 ottobre 2017, n. 1621.

Art. 9 bis

*Progetti intersettoriali e distretti culturali*

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove le iniziative culturali che hanno ricadute positive sullo sviluppo economico e sulla salvaguardia del territorio, nonché sullo sviluppo sociale, sulla salute e sul benessere della popolazione. I progetti di intervento aventi tali finalità possono essere realizzati anche utilizzando in modo integrato risorse disponibili ai sensi di questa legge con quelle derivanti da altre disposizioni provinciali che disciplinano gli altri settori coinvolti.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 8 e 9, la Provincia promuove inoltre le iniziative volte a realizzare distretti culturali. Per distretto culturale si intende una rete di relazioni tra soggetti, collocati in una determinata area territoriale caratterizzata da vocazioni e linee strategiche condivise, che concorrono a promuovere lo sviluppo locale e un'offerta integrata di beni e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale integrando i processi di ricerca, di innovazione e di sperimentazione in ambito culturale con le risorse imprenditoriali orientate allo sviluppo economico e all'incremento dei livelli occupazionali. Il distretto culturale concorre a connotare il territorio di riferimento anche in funzione della sua promozione turistica e quale ambito privilegiato per lo sviluppo di nuove imprese culturali. Al distretto culturale possono partecipare, sulla base di specifici accordi, che definiscono le modalità di realizzazione coordinata e integrata, enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio che condivide le finalità del distretto.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.

Art. 9 ter

*Industrie culturali e creative*

1. Ai sensi della lettera m quater) del comma 1 dell'articolo 9, la Provincia promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative, quale fattore volto a sviluppare processi di innovazione e creatività, anche sostenendone l'integrazione con il sistema dell'università e della ricerca e del settore economico.

2. Per le finalità del comma 1, la Provincia può sostenere le nuove imprese culturali e creative aventi carattere innovativo, nonché i soggetti che svolgono attività di incubatore aziendale nei confronti di queste imprese, mediante l'erogazione di specifici contributi secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. I sostegni possono consistere anche, in luogo del contributo, nella concessione d'uso di immobili a canone agevolato o a titolo gratuito nonché nel concorso alla copertura delle spese di gestione degli stessi immobili nel rispetto dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della



Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

3. I soggetti beneficiari previsti dall'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 possono partecipare alle agevolazioni finanziarie e alle altre misure per il perseguimento delle finalità del presente articolo secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. I medesimi soggetti non possono beneficiare contestualmente delle agevolazioni previste dal presente articolo.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 10 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 10 *omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 8 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13.*

## Art. 11 *Partecipazione della Provincia ad attività di rilievo provinciale*

1. Per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale a carattere continuativo la Provincia può definire in specifiche convenzioni con i soggetti promotori, qualificati ai sensi dell'articolo 16, le modalità di partecipazione della Provincia alla loro realizzazione attraverso specifici contributi e finanziamenti.

2. Le convenzioni disciplinano i rapporti fra la Provincia e i soggetti attuatori delle attività culturali di rilievo provinciale e in particolare prevedono:

- a) gli obiettivi, le attività da realizzare, le modalità di attuazione e la durata delle convenzioni;
- b) gli oneri, compresi quelli relativi alla gestione, a carico della Provincia e del soggetto convenzionato;
- c) i criteri per la verifica delle attività realizzate;
- d) i poteri di direttiva e di controllo della Provincia.

## Art. 12 *Agevolazioni per progetti culturali di rilievo provinciale*

1. Per favorire la crescita della qualità dell'offerta culturale, la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali. I bandi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sui mezzi di comunicazione con le modalità indicate negli stessi bandi.

2. I bandi individuano in particolare:

- a) le caratteristiche del progetto e i termini per la presentazione delle domande;
- b) i requisiti per l'ammissibilità del progetto e le modalità di valutazione ai fini dell'ammissione;
- c) le modalità di realizzazione del progetto;
- d) il grado e le modalità di finanziamento della Provincia;
- e) le modalità di verifica del progetto realizzato.

3. I progetti possono essere presentati unicamente da soggetti qualificati ai sensi

dell'articolo 16.

#### Art. 13

##### *Agevolazioni per la realizzazione di eventi straordinari*

1. La Provincia può sostenere la realizzazione di specifici eventi culturali di rilievo provinciale non compresi tra le attività culturali individuate ai sensi degli articoli 11 e 12 in ragione della loro straordinarietà, del loro contenuto innovativo o sperimentale, mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1.

#### Art. 14

##### *Sostegno dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale*

1. La Provincia riconosce l'associazionismo culturale quale elemento di valorizzazione della cultura e di salvaguardia delle tradizioni locali nonché di partecipazione, di aggregazione e di crescita sociale.

2. La Provincia sostiene l'associazionismo culturale di rilievo provinciale, ferme restando le competenze dei comuni, mediante la concessione di contributi:

- a) alle federazioni di associazioni qualificate ai sensi dell'articolo 16 per attività di supporto svolta in favore delle associazioni aderenti, ivi compresa la formazione degli operatori culturali, la ricerca e la sperimentazione nei diversi settori delle attività culturali;
- b) alle associazioni culturali qualificate ai sensi dell'articolo 16.

3. La Provincia sostiene in particolare la formazione musicale erogata dalle federazioni di associazioni, qualificate ai sensi dell'articolo 16, mediante la concessione di finanziamenti nella misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa per l'attività formativa svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. Per favorire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative e delle attività dell'associazionismo culturale di rilievo provinciale l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali promuove periodicamente la consultazione dei rappresentanti dei soggetti individuati dal comma 2.

#### Art. 15

##### *Agevolazioni per strutture, beni e software*

1. La Provincia può concedere contributi ai soggetti culturali, qualificati ai sensi dell'articolo 16, per la realizzazione di interventi relativi a strutture e attrezzature destinate ad attività culturali di rilievo provinciale.

2. Gli interventi oggetto dei contributi previsti dal comma 1 possono riguardare:

- a) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento, il restauro, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento e l'adeguamento anche tecnologico di strutture esistenti;
- b) l'acquisto di beni mobili e di software;
- c) l'acquisto di strumenti, di materiale di scena, di costumi e di accessori; la Giunta provinciale può individuare gli strumenti per i quali i contributi sono ammessi anche per la riparazione o la manutenzione straordinaria.

3. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei

contributi previsti dal comma 1, nonché il periodo per il quale le strutture oggetto degli interventi realizzati con i medesimi contributi devono rimanere destinate ad attività culturali di rilievo provinciale anche con riferimento all'entità del contributo concesso. L'eventuale diverso utilizzo delle strutture comporta la decadenza dai contributi concessi e l'obbligo di restituzione delle somme erogate secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

4. La Provincia può concedere in uso, anche gratuito, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste da questa legge per la realizzazione di attività culturali di rilievo provinciale beni mobili, immobili e relative attrezzature di sua proprietà, sulla base di apposita convenzione stipulata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

*Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 63 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.*

## Art. 16

### *Sistema di qualificazione dei soggetti culturali*

1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia concede le agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 15 unicamente ai soggetti culturali qualificati secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è definito il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, anche distinto per i diversi settori delle attività culturali, prevedendo in particolare:

- a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti culturali; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;
- b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti;
- c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dalla medesima deliberazione;
- e) *omissis*

3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti culturali qualificati.

4. *omissis*

4 bis. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere l'istituzione di livelli di qualificazione corrispondenti a standard superiori rispetto a quelli fissati per i fini del comma 1. Il possesso di tali standard di qualificazione comporta l'attribuzione di condizioni di vantaggio nell'ambito delle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1.

4 ter. La Provincia può concedere specifiche agevolazioni per promuovere il raggiungimento degli standard di qualificazione previsti dal comma 4 bis, secondo modalità, termini e condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4 quater. Per la definizione dei livelli di qualificazione assegnati ai diversi soggetti culturali e per la loro differenziazione ai sensi del comma 4 bis, la Provincia considera anche le documentate attività di formazione e di aggiornamento del personale in servizio presso soggetti culturali qualificati ai sensi di questo articolo.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 11 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi il comma 6 dello stesso art. 11).*

ATTUAZIONE

*Per l'attuazione del comma 2, nel suo testo previgente, era stato emanato il d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg; per la sua vigenza vedi l'art. 11, comma 6 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Capo V *Discipline particolari*

### Art. 17 *Sistema bibliotecario trentino*

1. La Provincia attribuisce al sistema bibliotecario trentino il ruolo strategico nello sviluppo della cittadinanza e della democrazia attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, il dialogo interculturale, il libero accesso alla conoscenza; la Provincia riconosce altresì la funzione delle biblioteche e del sistema bibliotecario, quale portale locale della conoscenza, inteso come infrastruttura di base territoriale aperta alla cittadinanza e all'interazione sociale e come presidio irrinunciabile per la conservazione e la tutela del patrimonio librario e la sua valorizzazione. A tal fine, la Provincia promuove e coordina il sistema bibliotecario trentino, con le modalità previste da questo articolo, anche favorendo l'integrazione dei servizi bibliotecari con altre attività culturali e garantendo servizi attinenti la funzionalità complessiva del sistema bibliotecario trentino, compresa la formazione e l'aggiornamento degli operatori del sistema.

2. Il sistema bibliotecario trentino è costituito dalle biblioteche pubbliche, private e private qualificate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 16, che aderiscono con apposita convenzione. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati le condizioni dell'adesione, le caratteristiche e i servizi delle biblioteche di pubblica lettura, delle biblioteche specialistiche, di conservazione e delle istituzioni scolastiche; le competenze ed esperienze degli operatori, anche esterni, del sistema bibliotecario trentino; gli ambiti e le modalità delle attività di coordinamento della Provincia, ivi compreso il tavolo di confronto previsto dal comma 4.

3. Il sistema bibliotecario trentino, tenuto conto delle caratteristiche delle diverse biblioteche facenti parte del sistema, persegue in particolare:

- a) la più ampia e diffusa offerta all'utenza delle risorse bibliografiche, documentarie e informative, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie;
- b) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse di cui alla lettera a), anche allo scopo di garantire la conservazione e la fruizione della produzione editoriale trentina, nazionale e internazionale;
- c) la qualificazione e la standardizzazione nell'organizzazione e gestione dei servizi delle biblioteche al fine del miglioramento dell'efficienza, dell'integrazione e dell'omogeneità delle stesse anche per quanto riguarda la catalogazione e le attività interbibliotecarie;
- d) lo sviluppo dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo alle iniziative per la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, dell'informazione e dell'aggiornamento dei cittadini;
- e) il coinvolgimento delle biblioteche per la promozione della cultura e delle diverse discipline artistiche.

4. Al fine di favorire il coordinamento e l'integrazione del sistema bibliotecario

trentino è istituito un tavolo di confronto composto da cinque rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra gli assessori con delega alle biblioteche, da due rappresentanti degli enti pubblici non comunali gestori di biblioteche pubbliche individuati dalla Giunta provinciale, nonché da due rappresentanti di biblioteche private aderenti al sistema bibliotecario e da tre rappresentanti designati dai bibliotecari delle biblioteche pubbliche e private del Trentino. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Il tavolo è convocato dall'assessore provinciale competente in materia di cultura almeno due volte all'anno. La deliberazione della Giunta provinciale che nomina i componenti del tavolo di confronto stabilisce altresì le regole di funzionamento del medesimo.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 12 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 4 dello stesso art. 12).*

ATTUAZIONE

*Per l'attuazione del comma 2, nel suo testo previgente, era stato emanato il d.p.p. 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg; per la sua vigenza vedi l'art. 12, comma 4 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 18

### *Catalogo bibliografico trentino*

1. Per favorire la diffusione dell'informazione catalogografica nonché l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici offerti dalle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino e al fine della tutela e della valorizzazione del patrimonio bibliografico trentino, la Provincia cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino istituito con la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del catalogo bibliografico trentino), nonché la diffusione dell'informazione bibliografica e provvede in particolare:

- a) alla raccolta, alla verifica, all'ordinamento, all'organizzazione, alla conservazione e alla diffusione dei dati catalogografici relativi al patrimonio bibliografico trentino;
- b) all'acquisizione e alla messa a disposizione di altre informazioni bibliografiche prodotte o distribuite da soggetti in ambito nazionale ed internazionale;
- c) alla standardizzazione delle modalità catalogografiche e di erogazione di servizi informativi.

2. All'aggiornamento del catalogo bibliografico trentino collaborano le biblioteche del sistema bibliotecario trentino secondo le modalità della convenzione prevista dall'articolo 17, comma 2.

3. Per l'aggiornamento e per lo sviluppo del catalogo bibliografico trentino la Provincia può avvalersi anche della collaborazione di imprese operanti nel settore, di enti, di istituti universitari, di associazioni culturali e di singoli esperti, nonché di persone ritenute idonee, anche riunite in cooperativa.

4. La raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi al catalogo bibliografico trentino sono realizzate avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale). I metodi e le procedure adottati devono essere compatibili con quelli impiegati a livello nazionale. Per la raccolta e l'utilizzo automatici dei dati possono essere consegnate in uso alle biblioteche apposite apparecchiature secondo convenzioni che ne disciplinano le modalità di utilizzo.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 13 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

Art. 18 bis

*Gestione associata dei servizi bibliotecari degli enti locali*

1. La Provincia promuove l'esercizio in forma associata dei servizi bibliotecari, prevedendo in particolare interventi tesi a sviluppare adeguati strumenti di collaborazione per ambiti territoriali definiti in base a specifici accordi tra le amministrazioni interessate. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli strumenti di attuazione di questo articolo, anche ottimizzando l'impiego delle risorse professionali dedicate ai servizi bibliotecari nelle distinte sedi presenti sul territorio provinciale e assicurando il rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 17.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 14 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

Art. 19

*Scuole musicali*

1. La Provincia riconosce la formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali iscritte al registro provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), quale elemento di valorizzazione, di aggregazione nonché di crescita culturale e sociale in ambito locale e a tal fine promuove il loro coinvolgimento nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

2. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali previste dal comma 1 mediante la concessione di finanziamenti in misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le attività educative e formative svolte secondo i criteri didattici e le modalità organizzative stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché per le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolgono le medesime attività, se non sono messe a disposizione a titolo gratuito da enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale

3. I criteri e le modalità indicati nel comma 2 prevedono, tra l'altro, che le procedure adottate per le assunzioni del personale costituente il corpo insegnante delle scuole musicali si conformino ai principi di trasparenza e di pubblicità in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. I predetti principi devono essere osservati anche con riguardo alla formalizzazione dei risultati della selezione.

4. Per favorire il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali la Provincia promuove l'omogenea gestione dei servizi erogati dalle stesse e riconosce la loro rappresentanza unitaria come interlocutore privilegiato nella trattazione delle problematiche riguardanti il sistema della formazione musicale di base. Se le scuole musicali non individuano una loro rappresentanza unitaria la Giunta provinciale stabilisce le modalità di consultazione con il rappresentante delle scuole musicali espresso dalla maggioranza delle stesse.

5. Per i fini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria delle scuole musicali, stabilisce con propria deliberazione:

- a) gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali;
- b) l'uniformità delle condizioni di accesso alle scuole musicali;
- c) gli elementi di valutazione della conformità al principio di trasparenza delle procedure di selezione del personale e delle scelte compiute;

- d) l'applicazione di sistemi coordinati di verifica e controllo, anche documentale, in ordine all'adeguatezza dei servizi svolti anche in relazione agli aspetti organizzativi e di tenuta del bilancio.

NOTE AL TESTO

*Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 17 giugno 2015, n. 12 e modificato dall'art. 15 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

Art. 20  
*Ecomusei*

1. La Provincia riconosce, quale strumento dello sviluppo locale, gli ecomusei promossi dagli enti locali che concorrono a recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, che promuovono e attuano progetti di sviluppo locale integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche della ricerca e dell'innovazione, mediante:

- a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali;
- b) la valorizzazione di abitazioni o di altri immobili caratteristici, del patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, nonché dei beni mobili e degli strumenti di lavoro;
- c) la valorizzazione delle zone produttive e dei mestieri e delle tecniche di produzione tradizionali e tipiche, nonché dei siti industriali e artigianali;
- d) la predisposizione di itinerari sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locale, anche attraverso la denominazione e la segnalazione di specifici percorsi stradali tematicamente caratterizzati;
- e) il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
- f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alle tradizioni e alla storia locale.

2. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio. Per il riconoscimento dell'ecomuseo è necessaria la partecipazione degli enti locali.

3. La Provincia, in considerazione dell'importanza storica e culturale di particolari siti significativi presenti sul territorio provinciale, in particolare di quelli rilevanti per la cultura dell'impresa e del lavoro trentino, può promuoverne la conoscenza e la valorizzazione, anche attraverso la programmazione e la qualificazione di percorsi tematici, coinvolgendo gli ecomusei, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

4. La Provincia può fornire i supporti tecnici e scientifici eventualmente richiesti dagli enti locali per l'istituzione degli ecomusei e per la definizione della loro attività, nonché per la promozione degli stessi, e promuovere dinamiche d'integrazione in ambito internazionale.

4 bis. La Provincia può concorrere al finanziamento di specifici progetti degli ecomusei con le modalità previste dall'articolo 12 e con accordi di programma con gli enti locali che hanno istituito ecomusei.

5. In prima applicazione di questo articolo sono riconosciuti gli ecomusei istituiti ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali); la Provincia revoca il riconoscimento ai predetti ecomusei se gli stessi non si adeguano ai requisiti e agli standard qualitativi previsti dal comma 2, entro un anno dalla loro approvazione.

Articolo così modificato dall'art. 73 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 47 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Vedi però l'art. 36 ter della legge provinciale sulla finanza locale.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 165.

## Art. 21

### *Disposizioni a favore dello spettacolo*

1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

1 bis. La Provincia nell'ambito dello spettacolo assicura l'autonomia e la libertà di produzione, programmazione e iniziativa imprenditoriale.

2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12.

3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti qualificati di cui all'articolo 16 a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive.

4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini:

- a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;
- b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina;
- c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna;
- d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive;



- e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi;
- f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 52, comma 3 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 52, comma 4) e dall'art. 2 della l.p. 1 luglio 2013, n. 11. Vedi anche l'art. 33, comma 1, lettera a ter) della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.*

ATTUAZIONE

*Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 21 ottobre 2016, n. 1827.*

### Art. 21 bis

#### *Fondo unico provinciale per lo spettacolo*

1. E' istituito il fondo unico provinciale per lo spettacolo.
2. Le risorse del fondo sono utilizzate per perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) concorrere allo sviluppo del sistema dello spettacolo, favorendo la qualità dell'offerta, anche a carattere multidisciplinare, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, la qualificazione delle competenze artistiche, l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
  - b) promuovere la centralità dell'utenza e favorire la partecipazione allo spettacolo, sostenendo progetti di rilevanza provinciale che mirano alla crescita di una offerta e di una domanda qualificate, ampie e differenziate, prestando particolare attenzione alle fasce deboli di popolazione o in condizioni di difficoltà di accesso all'offerta culturale;
  - c) contribuire a orientare l'offerta di spettacolo e di produzione culturale per soddisfare la domanda a livello territoriale, per diffondere offerte culturali diversificate, per inserire il Trentino nelle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione dei linguaggi nonché della sperimentazione dello spettacolo;
  - d) favorire il ricambio generazionale, valorizzando il potenziale creativo dei nuovi talenti;
  - e) sostenere la diffusione dello spettacolo provinciale nel resto del territorio nazionale e all'estero nonché i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso la promozione di iniziative di coproduzione artistica, di collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale;
  - f) implementare la capacità dei soggetti di reperire autonomamente risorse diverse e ulteriori rispetto al contributo provinciale e promuovere la competenza nell'elaborare strategie di comunicazione innovative e capaci di raggiungere pubblici nuovi e diversificati, nonché di ottenere riconoscimenti dalla critica nazionale e internazionale;
  - g) sostenere la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale;
  - h) promuovere progetti sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
  - i) sostenere i progetti di residenze artistiche e creative gestiti da soggetti che svolgono prevalentemente attività di residenza artistica.
3. Il fondo è destinato al finanziamento di attività istituzionali, progetti, iniziative e attività realizzati nell'ambito dello spettacolo, di attività di produzione e di programmazione nell'ambito della musica, del teatro e della danza, con particolare attenzione ai progetti multidisciplinari e alle azioni trasversali, di attività di formazione nelle scuole, di animazione del territorio, di progetti di sviluppo a base locale e di costruzione di residenze artistiche. I contributi sono concessi per progetti triennali, sulla base della definizione di

programmi annuali di dettaglio, ad eccezione dei contributi per le attività da realizzare al di fuori del territorio provinciale e all'estero, i quali sono finanziati su base annuale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti la destinazione delle risorse in relazione alle diverse tipologie d'intervento, i criteri per la gestione del fondo e le modalità di concessione dei finanziamenti nell'ambito degli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Nella medesima deliberazione sono contenuti altresì i criteri di valutazione qualitativi e quantitativi dei progetti presentati per ottenere il finanziamento nonché i criteri di valutazione delle iniziative effettuate sulla base degli stessi, anche con riguardo a indicatori di performance e al raggiungimento dei risultati attesi.

5 Per la valutazione delle domande di finanziamento in ordine agli aspetti qualitativi dei progetti e per la valutazione dei risultati attesi dalle iniziative finanziate è costituita una commissione che esprime un parere sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La commissione è composta da tre esperti del settore. Il servizio competente per materia assicura i servizi di segreteria della commissione e il dirigente e il responsabile del procedimento assistono ai lavori. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale competente in materia di cultura e resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 1 luglio 2013, n. 11 e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 22

### *Centro servizi culturali S. Chiara*

1. Il Centro servizi culturali S. Chiara è un ente pubblico economico, istituito con la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), che funge da strumento della Provincia per la programmazione e il coordinamento delle attività di spettacolo sul territorio provinciale, anche con il coinvolgimento di soggetti costituiti in reti culturali territoriali, con la promozione dell'offerta culturale e con la produzione di iniziative e di spettacoli nelle strutture a esso affidate. Il centro è disciplinato da un regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con il quale sono definiti le attività, l'organizzazione e il funzionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Sono organi del centro:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da non più di cinque membri;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) *omissis*

3. Il centro svolge i seguenti compiti e attività:

- a) gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di cui acquisisce la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari;
- b) programma, promuove e organizza l'offerta culturale, teatrale, musicale, cinematografica e audiovisuale, su incarico di enti pubblici e privati;
- c) per valorizzare le strutture di cui alla lettera a), gestisce lo svolgimento di manifestazioni e iniziative promosse da soggetti pubblici e privati;
- d) promuove forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella

organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce in particolare:

- a) la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi del centro; è riservata alla Giunta provinciale la nomina del presidente del centro, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti;
- b) le ulteriori attività attribuite al centro, la sua articolazione organizzativa e il funzionamento delle strutture operative qualora previste;
- c) le modalità di finanziamento da parte della Provincia e degli altri enti pubblici che aderiscono al centro mediante l'affidamento della gestione di strutture o di servizi culturali;
- d) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature forniti dalla Provincia e da altri enti pubblici;
- e) le modalità di utilizzo del personale eventualmente messo a disposizione dagli enti che aderiscono al centro, nonché la facoltà di assunzione di personale con contratto di diritto privato e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) le modalità per la verifica dei risultati conseguiti, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria;
- g) i rapporti tra il centro e la Provincia, ivi compresi la previsione di poteri di direttiva della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
- i) la nomina del direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del centro, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente, da parte del consiglio di amministrazione e la sua assunzione con contratto di diritto privato;
- j) il trattamento giuridico ed economico del personale del centro, disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione;
- k) il collegio dei revisori dei conti, costituito da non più di tre membri in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.

5. Il regolamento previsto dal comma 1 è deliberato dalla Giunta provinciale sentito il Comune di Trento, gli altri enti pubblici e loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture o di servizi culturali. Il medesimo regolamento stabilisce le disposizioni transitorie di prima applicazione.

6. Gli organi del centro nominati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 1.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 47 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 17 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

ATTUAZIONE

*Per il regolamento previsto dal comma 1 vedi il d.p.p. 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg.*

## Capo V bis

### *Piccola editoria libraria indipendente*

NOTE AL TESTO

*Capo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15.*

**Art. 22 bis**  
*Piccoli editori librari indipendenti*

1. Ai sensi di questa legge sono piccoli editori librari indipendenti gli editori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni;
- b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'ultimo anno e di almeno dieci titoli nell'ultimo triennio;
- c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15.*

**Art. 22 ter**  
*Interventi a sostegno dell'editoria*

1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:

- a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
- b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
- c) la partecipazione a fiere del libro;
- d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere editate in Trentino;
- e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
- f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15.*

**Art. 22 quater**

### *Tavolo dell'editoria*

1. E' istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo. Il tavolo inoltre esprime il proprio parere sulle linee guida previste dall'articolo 22 quinquies.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di segretario;
- c) un rappresentante delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino;
- d) due rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria per l'editoria libraria, da queste designati, di cui almeno uno in rappresentanza dei piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
- e) due rappresentanti delle associazioni dei librai;
- f) un rappresentante designato dall'associazione artigiani.

3. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

4. La prima nomina del tavolo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15.*

### **Art. 22 quinquies**

#### *Linee guida della piccola editoria libraria indipendente*

1. La Giunta provinciale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, approva le linee guida inerenti la piccola editoria libraria indipendente.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 26 settembre 2016, n. 15.*

### **Capo VI**

#### *Musei provinciali*

### **Art. 23**

#### *Sistema museale trentino*

1. Il sistema museale trentino persegue l'obiettivo di coniugare l'autonomia scientifica e gestionale dei musei con una programmazione integrata e coordinata delle attività museali, volta a ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e a promuovere il miglioramento dei livelli qualitativi dell'offerta museale anche al fine del riconoscimento in ambito nazionale e internazionale.

2. Il sistema museale trentino è costituito da:

- a) i musei della Provincia previsti dall'articolo 24;
- b) la fondazione Museo storico del Trentino, prevista dall'articolo 35 ter della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) i seguenti musei a carattere provinciale:

- 1) il Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
- 2) il Museo diocesano tridentino;
- 3) i musei di Rovereto e di Riva del Garda;
- 4) altri musei pubblici e privati, purché qualificati dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 16, ivi compresi quelli gestiti dagli istituti previsti dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), e dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 (Istituzione dell'Istituto culturale ladino).

3. I musei del sistema museale trentino realizzano in particolare servizi culturali volti

a:

- a) promuovere la raccolta, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici;
- b) contribuire nei settori di loro competenza alla ricerca scientifica, storica, artistica ed etnoantropologica;
- c) adottare iniziative culturali che contribuiscono all'attuazione dell'educazione permanente dei cittadini;
- d) reperire e raccogliere la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.

4. La Provincia favorisce l'integrazione e il coordinamento dei musei appartenenti al sistema museale trentino e la qualificazione della complessiva offerta museale avvalendosi della conferenza dei presidenti dei consigli di amministrazione dei musei previsti dal comma 2; qualora il consiglio di amministrazione non sia previsto partecipa alla conferenza un soggetto equivalente al presidente. La conferenza è convocata periodicamente dall'assessore provinciale competente in materia che la presiede. Alla conferenza partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali. La partecipazione alla conferenza è a titolo gratuito.

5. Alla conferenza prevista dal comma 4 è demandata l'espressione del parere in ordine agli indirizzi di politica museale definiti dalle linee guida previste dall'articolo 3 nonché alle proposte previste dal comma 6, lettere a) e b); essa costituisce organo consultivo della Giunta provinciale in materia di politica museale.

6. Alla conferenza dei direttori dei musei previsti dal comma 2 è demandata la definizione della programmazione coordinata delle attività degli enti del sistema museale trentino, in attuazione delle linee guida previste dall'articolo 3 e coerentemente con le indicazioni della conferenza prevista dal comma 4. Ad essa è demandata, in particolare, l'elaborazione di:

- a) una proposta di programma coordinato delle attività dei musei previsti dal punto 2, per ottimizzare l'uso delle risorse provinciali, che deve includere anche:
  - 1) attività e progetti che coinvolgono due o più soggetti appartenenti al sistema museale trentino;
  - 2) progetti di collaborazione con altri musei e soggetti culturali;
  - 3) proposte di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, coinvolti per assicurare ricadute sullo sviluppo economico o sociale del territorio;
- b) una proposta delle politiche tariffarie organiche.

7. La conferenza prevista dal comma 6 è coordinata dal dirigente della struttura organizzativa semplice competente in materia di attività culturali coadiuvato da tre esperti nominati dalla Giunta provinciale. Il funzionamento della conferenza è disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Ai componenti esperti spettano i compensi e i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale

vigente in materia di organi collegiali. La partecipazione degli altri componenti alla conferenza è a titolo gratuito.

8. La proposta di programmazione delle attività e dei progetti prevista dal comma 6 costituisce principale elemento di riferimento per la definizione dei programmi di attività dei singoli enti del sistema museale trentino tenendo conto delle risorse a disposizione.

9. La Provincia promuove e favorisce l'integrazione e il coordinamento del sistema museale trentino con le iniziative riguardanti la valorizzazione dei patrimoni locali.

NOTE AL TESTO

*Articolo così sostituito dall'art. 18 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 24

### *Musei della Provincia*

1. Sono musei della Provincia:

- a) il Museo delle scienze, istituito con lo scopo di creare un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo;
- b) il Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare i materiali che si riferiscono alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi in senso lato della gente trentina, nonché di promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico;
- c) il Museo d'arte moderna e contemporanea, istituito con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare e valorizzare l'arte moderna e contemporanea;
- d) il Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, istituito con lo scopo di raccogliere, ordinare, conservare, studiare, documentare e valorizzare i beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico o territoriale.

2. I musei della Provincia sono riordinati sulla base di specifici regolamenti previsti dall'articolo 25.

3. Nel nuovo ordinamento del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali sono disciplinati anche i compiti e le attività concernenti l'organizzazione e l'esposizione dei beni archeologici, fatte salve le competenze della soprintendenza per i beni culturali.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Art. 25

### *Ordinamento dei musei della Provincia*

1. I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro ordinamento è disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, da specifici regolamenti, che in particolare definiscono:

- a) la previsione eventuale di un consiglio di amministrazione e, qualora previsto, la sua composizione, il cui numero non può essere superiore a tre, il funzionamento e i compiti attribuiti allo stesso che, ferme restando le attribuzioni del direttore, comprendono in ogni caso l'adozione dei programmi di attività, dei bilanci e dei conti consuntivi, nonché dei regolamenti interni di organizzazione; la nomina del consiglio di amministrazione e del presidente, ove previsti, spetta alla Giunta provinciale;
- b) l'articolazione organizzativa del museo e il funzionamento delle strutture operative,

- qualora previste;
- c) le modalità per l'utilizzo dei beni mobili, immobili e delle relative attrezzature anche eventualmente forniti dalla Provincia;
  - d) le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione dalla Provincia, per garantire l'efficienza e la funzionalità del singolo museo, nonché la facoltà di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle norme vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
  - e) i rapporti tra il museo e la Provincia, ivi compresa la previsione di poteri di direttiva e di indirizzo della Giunta provinciale, prevedendo anche gli atti generali soggetti all'approvazione della Giunta provinciale tra cui, in ogni caso, il piano delle attività, i bilanci preventivi e consuntivi;
  - f) le modalità per consentire la partecipazione, anche finanziaria, organizzativa e decisionale, di soggetti pubblici e privati alla realizzazione di iniziative, progetti ed eventi culturali;
  - g) la previsione di un direttore, cui sono affidati i poteri di amministrazione del museo, a esclusione di quanto espressamente attribuito al consiglio di amministrazione e al suo presidente; il direttore è nominato dalla Giunta provinciale; per la nomina del direttore si applica la disciplina prevista per la nomina dei dirigenti della Provincia di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997); il trattamento del direttore è definito nel contratto collettivo di lavoro provinciale per l'area dirigenziale; qualora il direttore sia assunto con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico il trattamento economico è stabilito dalla Giunta provinciale tenuto conto delle caratteristiche del museo da dirigere e dei programmi da realizzare;
  - h) un organo di controllo disciplinato in base all'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006;
  - i) il comitato scientifico, con compiti di supporto e di consulenza tecnico-scientifica, nominato dal direttore o, ove previsto, dal consiglio di amministrazione.

NOTE AL TESTO

*Articolo già modificato dall'art. 64 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, e così sostituito dall'art. 20 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13 (per alcune disposizioni transitorie sull'applicabilità del nuovo testo vedi lo stesso art. 20, comma 2).*

ATTUAZIONE

*Per i regolamenti previsti dal comma 1 vedi il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg, e il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg.*

### Art. 25 bis

#### *Compiti della Provincia per la realizzazione del sistema museale integrato*

1. Spetta alla Provincia, nel rispetto dell'autonomia culturale e scientifica dei musei della Provincia, svolgere per i musei previsti dall'articolo 24, i compiti e le attività di carattere trasversale volti a supportare la missione istituzionale degli stessi musei, secondo quanto previsto da questo articolo. Con gli atti organizzativi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997 sono dettate anche le disposizioni riguardanti le modalità per il coordinamento dei compiti delle strutture organizzative provinciali competenti e degli enti strumentali provinciali competenti in base all'ordinamento provinciale.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia svolge per i musei i compiti e le attività preordinati all'attività contrattuale, compresa quella di affidamento dei contratti di consulenza, e a quella di gestione contabile, nonché gli altri compiti e attività comuni ai musei, individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Spetta alla Provincia la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili



messi a disposizione dalla stessa ai musei e la definizione delle azioni di promozione dell'attività culturale museale, nell'ambito delle politiche di marketing turistico-territoriale del Trentino ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002).

4. Il personale già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale è trasferito, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, alla Provincia, che provvede alla relativa gestione amministrativa. Il personale funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali svolte dagli stessi musei è assunto dalla Provincia e messo a disposizione dei medesimi, con oneri a carico della Provincia. Per l'eventuale assegnazione e mobilità del personale relativo a figure apicali e di quello caratterizzante l'attività istituzionale del singolo museo è acquisito preventivamente il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

5. Le modalità di gestione delle aree commerciali nei musei della Provincia sono definite sulla base delle direttive della Giunta provinciale, che possono prevedere anche meccanismi e modalità uniformi. Le predette direttive possono anche prevedere che la gestione di tali aree sia attribuita alla competenza della Provincia nei locali individuati dall'atto provinciale di messa a disposizione degli immobili ai musei.

6. Ai fini del finanziamento dei musei si tiene conto delle funzioni e dei compiti svolti dalla Provincia ai sensi di questo articolo.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 21 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13 (per alcune disposizioni transitorie sulla sua applicabilità vedi lo stesso art. 21, comma 2).*

## Art. 26

### *Museo diocesano tridentino e Museo storico italiano della guerra di Rovereto*

1. La Provincia riconosce la funzione svolta dal Museo diocesano tridentino per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale trentino e ne sostiene l'attività e le iniziative, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

2. La Provincia riconosce la funzione del Museo storico italiano della guerra di Rovereto per la raccolta e la conservazione di reperti e di documenti, la ricerca, la divulgazione, con riferimento agli eventi bellici nonché per la promozione della cultura della pace, secondo le modalità previste dall'articolo 11.

## Art. 26 bis

### *Tirocini formativi e di orientamento nel sistema museale trentino*

1. La Provincia favorisce il coinvolgimento del sistema museale trentino nelle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento per studenti e neolaureati secondo la normativa provinciale vigente al fine di promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nell'ambito dei musei della Provincia individuati dall'articolo 24 e dei musei a carattere provinciale previsti dall'articolo 23, comma 2, lettera c).

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

## Capo VII

### *Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni*

Art. 26 ter  
*Formazione in materia di innovazione culturale*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di processi di innovazione e creatività nell'ambito del territorio, la Provincia può realizzare programmi di formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche culturali, dello sviluppo economico e del lavoro anche avvalendosi dei propri enti strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. La Provincia, nell'ambito dei rapporti di collaborazione previsti dal protocollo di intesa concernente il Centro OCSE LEED con sede a Trento, promuove la realizzazione di approfondimenti connessi ai processi di valorizzazione anche economica dei beni culturali in un contesto locale.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

Art. 27  
*Norme di prima applicazione*

1. In prima applicazione, gli interventi della Provincia previsti dal capo IV possono essere attuati anche prima dell'approvazione delle linee guida per le politiche culturali previste dall'articolo 3.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

*Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 24 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

Art. 28  
*Abrogazioni e disposizioni transitorie*

1. E' abrogata la legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16 (Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino e istituzione del catalogo bibliografico trentino), e l'articolo 34 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

2. A decorrere dalla data stabilita con regolamento, sono abrogate:

- a) la legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali), e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) l'articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
  - 2) il primo comma dell'articolo 20 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- b) la legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina), e l'articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31;
- c) la legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), ad eccezione dell'articolo 36, e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) gli articoli da 30 a 40 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) l'articolo 15 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
  - 3) gli articoli da 1 a 5 e l'articolo 13 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;
  - 4) gli articoli da 47 a 50 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;
  - 5) il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
  - 6) l'articolo 18 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
  - 7) l'articolo 46 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
  - 8) l'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
  - 9) l'articolo 71 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
  - 10) gli articoli 3 e 37 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1;

- 11) l'articolo 14 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- 12) l'articolo 40 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- d) la legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 (Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea), e il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5;
- e) la legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara), e le sue seguenti modificazioni:
  - 1) l'articolo 41 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
  - 2) gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10;
  - 3) l'articolo 57 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- f) la legge provinciale 11 maggio 2000, n. 5 (Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali");
- g) la legge provinciale 9 novembre 2000, n. 13 (Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali).

2 bis. Gli organi di ciascuno dei musei della Provincia, individuati dall'articolo 24, in carica alla data di entrata in vigore di questo comma continuano ad operare e decadono il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del rispettivo regolamento previsto dall'articolo 25.

3. Le domande per la concessione di agevolazioni presentate ai sensi della legge provinciale n. 12 del 1987 prima della data dell'abrogazione prevista con le modalità di cui al comma 2 sono definite sulla base di quanto disposto dalla medesima legge provinciale n. 12 del 1987.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 64 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.*

Art. 29  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo modificativo dell'allegato A della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.*

Art. 30  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, relativi ai compensi e ai rimborsi delle spese da corrispondere ai componenti del forum per la promozione delle attività culturali della Provincia, si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguenti alla soppressione del comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2000.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 2007-2009 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 31  
*Variazioni di bilancio*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 32  
*Regolamenti di esecuzione*

1. Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge.
2. *omissis*

NOTE AL TESTO

*Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 25 della l.p. 13 ottobre 2017, n. 13.*

ATTUAZIONE

*Per i regolamenti vedi il d.p.p. 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg, il d.p.p. 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg, il d.p.p. 16 ottobre 2012, n. 22-97/Leg e il d.p.p. 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg.*

Art. 33  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Allegato modificativo dell'allegato A della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.*

Tabella B - Tabella C  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Disposizioni finanziarie.*